



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

II SETTORE

Reg. Settore n. 70/10-07-2024

Reg. Generale n. 392/10-07-2024

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 10-07-2024

Oggetto: Procedura Aperta, ex art. 71 D.lgs 36/2023 per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione ordinaria, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie, patrimoniali e non patrimoniali del Comune di Crispiano. Provvedimento di esclusione. CIG -A023D6923D.

Premesso

_ che con Determinazione a contrarre n. 135 del 27-10-2023, R.G. 617/27-10-2023, in attuazione della Deliberazione di G.M. n. 93/2023, è stata indetta gara, mediante procedura telematica aperta, ex art.71 del D.lgs. n. 36/2023 da esperirsi, a mezzo della CUC di Frattamaggiore, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio in concessione di "Gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi comunali IMU – TARI – TASI – TOSAP – ICPA – ICP e patrimoniali del CUP; riscossione coattiva del canone del servizio idrico integrato; riscossione ordinaria e coattiva di recupero delle restanti entrate patrimoniali e delle altre entrate comunali comprese quelle relative al sistema sanzionatorio del Codice della Strada, sistema sanzionatorio pecuniario da sentenza, sistema sanzionatorio in materia di commercio ed edilizia pubblica e privata" – CIG A023D6923D, e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara;

_ che in data 30.10.2023, in esecuzione dei predetti atti, si è provveduto a trasmettere, mezzo pec, il provvedimento R.G. 617/2023, con i relativi allegati, alla CUC di Frattamaggiore, quale soggetto competente all'indizione ed all'espletamento della procedura in oggetto;

_ che in data 28.12.2023 la CUC di Frattamaggiore comunicava a questo Ente, a seguito di propria Determinazione n. 33 del 21/12/2023, la pubblicazione della procedura in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 in data 29/12/2023 nonché la pubblicazione sui quotidiani Italia Oggi, MF/Milano Finanza, Il Mattino ed. Napoli in data 03/01/2024 e MF/Milano Finanza ed. SUD in data 06/01/2024;

_ che con Determinazione n. 2 del 01/02/2024 la CUC di Frattamaggiore, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 36/2023, nominava la commissione tecnica preposta all'espletamento della procedura di gara;

_ che con nota recante prot.n. 13242 del 10/05/2024 ed acquisita al P.G. di questo Ente in pari data con prot.n. 5423/2024, la CUC di Frattamaggiore trasmetteva copia dei verbali redatti dalla Commissione di gara e relativi:

1. alla valutazione della documentazione amministrativa ed all'ammissione della Sogert s.p.a. quale unica ditta partecipante alla procedura in argomento;
2. alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.Lgs. 36/2023;
3. alla proposta di aggiudicazione in favore della citata Società SO.GE.R.T. s.p.a., giusta Verbale n. 4 del 05.04.2024;

_ che la Società SO.GE.R.T. s.p.a. nel DGUE e nella domanda di partecipazione alla procedura dichiarava :

a) nel DGUE nella PARTE III _ Motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice) lett. C nel riquadro GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI: "Relativamente alla causa di esclusione non automatica ed in particolare all'illecito professionale grave di cui all'art. 95 comma 1 lettera e) ed art. 98 comma 3 lett. G) si dichiara che il 17.10.2023 si è tenuta U.P. innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (sez. GIP -GUP. Proc. 320/22 RGNR 1899/2023 R.GUP per richiesta a carico del l.r.p.t. di rinvio a giudizio del PM del 28.07.2023 con imputazione del reato di cui al combinato disposto degli artt. 81 cpv e 321 cod. pen. Allo stato non c'è stato rinvio a giudizio. L'udienza è stata rinviata al 30.01.2024";

_ che, lo scrivente, nella qualità di RUP della procedura *de quo*, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui agli art. 94, 95 e ss. del D.Lgs 36/2023, con riferimento alle dichiarazioni rese nella PARTE III _ Motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice) nel riquadro - GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI, ha proceduto a richiedere, mezzo pec in data 30.05.2024, certificato dei carichi pendenti del Sig. ...omissis... legale rappresentante della SOGERT s.p.a.;

_ che in data 03.06.2024 è stato acquisito il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Reggio Calabria nel quale si certifica che a seguito dell'udienza del 27.02.2024 è stato disposto il rinvio a giudizio del Sig. ...omissis..., legale rappresentante della SOGERT s.p.a., per giudizio ordinario con fissazione dell'udienza al 07.06.2024 per il reato di cui all'articolo 321 c.p. per fatti commessi in data 04.05.2016 e 18.07.2016;

Considerato

_ che l'articolo 6 del Protocollo di Legalità sottoscritto con Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, richiamato quale parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara firmato e sottoscritto per accettazione dalla partecipante SOGERT s.p.a prevede l'obbligo del Comune di Crispano di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

_ che il vigente codice degli appalti D.lgs 36/2023 prevede:

a) all' art. 95 comma 1 lett.e: *“La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:*

.....

e) *che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”;*

b) all'art. 98 comma 3 lett.g

“L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

.....

g) *contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94”;*

c) all'art. 98 comma 6 lett.g

“quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale”;

Valutato che, in violazione di quanto disciplinato dall'articolo 96 comma 12 del vigente codice degli appalti, la Società So.ge.r.t. spa non assolveva all'onere di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante del provvedimento di rinvio a giudizio del Sig. ...omissis..., legale rappresentante della SOGERT s.p.a., per giudizio ordinario *ex art. 407 bis comma 1 c.p.p.* con fissazione dell'udienza al 07.06.2024 per il reato di cui all'articolo 321 c.p. per fatti commessi in data 04.05.2016 e 18.07.2016 in esito alla precitata udienza del 27.02.2024;

Atteso

_ che lo scrivente in data 19.06.2024 con nota recante prot.n. 7362/2024 del 19/06/2024 notificava a mezzo PEC alla SOGERT la comunicazione di Avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla Gara per la *“Gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi comunali IMU – TARI – TASI – TOSAP – ICPA – ICP e patrimoniali del CUP; riscossione coattiva del canone del servizio idrico integrato; riscossione ordinaria e coattiva di recupero delle restanti entrate patrimoniali e delle altre entrate comunali comprese quelle relative al sistema sanzionatorio del Codice della Strada, sistema sanzionatorio pecuniario da sentenza, sistema sanzionatorio in materia di commercio ed edilizia pubblica e privata”* CIG: A023D6923D, per le motivazioni ivi riportate che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

_ che con la medesima nota assegnava il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni corredate da documenti utili al fine di contribuire alla più corretta conclusione del procedimento;

_ che il predetto avvio veniva altresì trasmesso in pari data ed a mezzo PEC alla CUC di Frattamaggiore e caricato sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

Preso atto che in riscontro alla predetta comunicazione di Avvio del procedimento la So.ge.r.t. spa

presentava le proprie osservazioni corredate di apposita documentazione ed acquisite al p.g. dell'Ente con prot. n. 7754/2024 del 27.06.2024 che di seguito vengono esaminate.

In relazione alla contestazione della S.A. di seguito riportata: *“l'operatore economico, in violazione di quanto disciplinato dall'articolo 96 comma 12 del vigente codice degli appalti, non ha assolto all'onere di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della sussistenza del suddetto provvedimento disposto in esito alla precitata udienza del 27.02.2024”*

la Società osserva quanto segue: *“in omaggio al combinato disposto degli artt. 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (non certo di agevolissima comprensione, tenuto conto delle innovazioni normative a riguardo e del coinvolgimento di più disposizioni), il dichiarante ha riferito alla Committenza a “tempo debito” il “fatto” storico di rilievo, ovvero sia la sussistenza di un procedimento penale approdato alla “richiesta di rinvio a giudizio” per una tipologia di reato la cui intensità avrebbe potuto costituire motivo di sensibile apprezzamento da parte della Pubblica Committenza. Non è tutto: è stata così accurata la rappresentazione del 22.1.2024 da aver “anticipato” il rinvio a giudizio vero e proprio (in tal guisa ponendosi nella gratia legis, nei sensi descritti nella Decisione 16/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), dando atto delle udienze fissate prima il 17.10.2023 e, dappoi, il 30.1.2024, nel corso delle quali era già stata calendarizzata la discussione della imputazione, essendo maturato solo nella perdurante gestione della gara un ulteriore slittamento dell'udienza (al 27.2.2024, di cui la società ha dato regolarmente conto in qualsivoglia ulteriore selezione, a riprova della sua piena “attitudine divulgativa” dell'accaduto, n.d.r.) nella quale, per l'appunto, il GUP si è risolto per l'accoglimento della richiesta del P.M. Dal che discende la insussistenza di qualsivoglia – pur latamente prefigurata – elusione dei vincoli dichiarativi scolpiti dal contesto ordinamentale vigente, men che mai annidabili nell'art. 96, comma 12, del C.C.P. se è vero, com'è vero, che l'imputazione del P.M. (rilevante ai sensi dell'art. 407 bis, comma 1, cod. proc. pen., e dunque ex art. 96, comma 10, lett. c – 1) del C.C.P.), comprensiva delle disposizioni di legge pertinenti, è stata ritualmente dichiarata in sede di DGUE”;*

L'osservazione non merita accoglimento per un duplice ordine di motivi.

- In primo luogo la Società non offre nuovi elementi dello stato del processo in corso a carico del Sig. ...omissis..., per il reato di cui all'articolo 321 c.p. per fatti commessi in data 04.05.2016 e 18.07.2016, anche in esito all'udienza del 07.06.2024;

- In secondo luogo l'affermazione della Società di avere *“dato regolarmente conto in qualsivoglia ulteriore selezione dell'avvenuto rinvio a giudizio in esito all'udienza del 27.02.2024”* conferma il comportamento omissivo della stessa nei confronti della stazione appaltante non avendo assolto all'onere posto a suo carico secondo quanto prescritto dall'articolo 96 comma 12 del codice degli appalti;

Tale comportamento omissivo non ha consentito alla stazione appaltante, e per essa la CUC, di valutare tempestivamente la sopravvenuta carenza dei requisiti per la sussistenza, già dal 27.02.2024, della causa escludente di cui alle previsioni del protocollo di legalità richiamate quali parti integranti del bando e *lex specialis* della procedura di affidamento;

Con riferimento alle osservazioni prodotte in merito alle misure di self-cleaning adottate dalla Società occorre soffermarsi su quanto disposto dall'articolo 96 comma 6 che recita: *“..... A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. **Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.** Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.”;*

Ebbene in merito la Società osserva quanto segue: *“alla data della presentazione dell'offerta e anche dopo, la SO.GE.R.T. S.p.A. aveva già promosso tutte le misure atte a mitigare i pregiudizi che possano discendere dall'evento in questione, avendo avuto cura di: - riorganizzare gli asset di assunzione e gestione del personale, motivo di presunta imputazione a carico del l.r.p.t. previgente; - aggiornare il MOG231 (adottato beninteso già il 21.11.2008, integrato il 18.12.2012 con aggiornamento alla L. 190/2012), integrato dall'adozione del Codice Etico, del Sistema Disciplinare, del Regolamento e dello Schema Rischio-Reato e dalla nomina dell'OdV con verbale del C.d.A. del 11.06.2018. V'è da aggiungere che in data 29.05.2020 il C.d.A. ha approvato l'aggiornamento MOG 231 e il 16.12.23 è stato adottato nuovo aggiornamento (all. n.5 al MOG 231), in attuazione della Direttiva (UE)2019/1937 e del d.lgs. 24 del 10.3.23 la società si è munita di idoneo strumento, anche anonimo, per le segnalazioni cd. di*

Whistleblowing; - confermare il rating di legalità, procedimento instaurato presso l'AGCM per effetto dell'istanza presentata per le vie telematiche in data 29.4.2024 (e con modifica del 3.5.2024) e definito favorevolmente proprio in data odierna, come risulta dall'allegata comunicazione prot. n. 64534/2024, mediante l'assegnazione del punteggio massimo contrassegnato dalle tre ★★★; - confermare il possesso delle certificazioni di conformità alle ISO 9001:2015 (rilascio 2006.04.11; Ente: Kiwa; scadenza 2027.4.10); 2) ISO 45001:2018 (ril. 2017.12.28; Ente: Kiwa; scad. 2026.12.27); 3) ISO 27001 (ril. 2018.5.29; Ente: LL-C; scad 2024.5.28); 4) (SGA) ISO 14001: 2015 (ril. 2021.9.30; Ente: Kiwa; scad. 2024.9.29); 5) UNI/PDR 125:2022 (ril. 2024.1.31; Ente: Kiwa; scad. 2027.1.31); - perseguire una politica di responsabilità sociale (CSR), ponendo particolare attenzione alle ripercussioni sociali ed ecologiche della propria attività (CSV). Pertanto la Società ha avviato un percorso di autoregolamentazione nei settori di sicurezza delle informazioni, della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nella gestione della qualità; - riservarsi l'analisi delle condizioni per il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 37001 "Anti-bribery management systems" riferita ai "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione", che identifica uno standard di gestione per aiutare le organizzazioni nella lotta contro la corruzione, istituendo una cultura di integrità, trasparenza e conformità";

L'osservazione prodotta dalla Società non merita accoglimento in quanto la stessa si limita a comunicare una serie di certificazioni possedute e/o richieste ovvero di azioni intraprese, non producendo alla S.A. alcun elemento probatorio in merito all'efficacia delle stesse quali misure atte a contrastare e/o eliminare le condizioni in forza delle quali è maturata la richiesta e il successivo rinvio a giudizio disposto dall'autorità giudiziaria a carico del legale rappresentante.

La Ditta, altresì, non ha prodotto alcun elemento circostanziato in grado di porre la stazione appaltante nelle condizioni di conoscere i fatti che hanno determinato il provvedimento giudiziario limitandosi a far intendere che gli stessi siano relativi agli asset di assunzione e gestione del personale quando li indica quali motivi di presunta imputazione a carico del l.r.p.t.;

In merito al profilo della tempestività richiesto dalla normativa sopracitata deve osservarsi che dall'esame dei verbali trasmessi quale documentazione a corredo delle misure self- cleaning adottate si desume che:

- le misure adottate dalla Società relative all'approvazione del codice etico del sistema disciplinare, del Regolamento e dello schema Rischio - Reato nonché la nomina dell'ODV risalgono al mese di ottobre 2018 - giusta verbale del CDA del 11.06.2018, successivamente al verificarsi dei fatti contestati dall'autorità giudiziaria datati, in continuazione *ex* articolo 81 c.p., al 04.05.2016 e 10.07.2016;
- la sostituzione dell'ODV (giusta verbale del CDA in data 16.10.2023) è avvenuta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio (18.07.2023) in seguito alle dimissioni volontarie presentate dall'ODV in carica dal 04.11.2016 e non in esito all'attività propria di controllo del CDA sull'operato del ODV dimissionario.

Ancor meno tempestiva è la misura di self cleaning relativa alla sostituzione del Legale rappresentante deliberata nell'Assemblea del 26.06.2024, in data perfino successiva all'avvio del procedimento di esclusione sopra richiamato.

In merito all'avvenuta sostituzione si osserva che secondo la giurisprudenza solo misure di self cleaning particolarmente incisive e radicali possono condurre l'Amministrazione a valutare l'affidabilità dell'operatore.

Nella fattispecie d'interesse il mero avvicendamento della carica di legale rappresentante non comporta un'interruzione totale dei rapporti con il soggetto responsabile della condotta contestata dall'autorità giudiziaria e pertanto non è misura sufficiente a garantire l'affidabilità dell'operatore.

Ma vi è di più.

Dal verbale dell'Assemblea della Società del 26.06.2024, allegato alle osservazioni prodotte di cui alla nota prot. 7754/2024, si desume che il Sig. ...omissis..., pur non rivestendo soltanto ad oggi la carica di l.r.p.t., continua ad essere azionista della Società, con un numero di azioni pari a 6500, e pertanto a partecipare alle riunioni assembleari, nonché ad essere componente del CDA in qualità di consigliere seppur non munito di delega disgiunta a compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale con relativa rappresentanza disgiunta;

Tale circostanza determina l'amministrazione a ritenere sussistente e pertanto invocabile la *ratio* ispiratrice della fattispecie escludente disciplinata dall'articolo 6 del protocollo di legalità più volte invocato, oggetto di contestazione e avvio del procedimento di esclusione in forza del quale "l'Amministrazione è obbligata

ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art.... 321c.p.”

Valutato che, per le motivazioni sopra esposte, le osservazioni complessivamente prodotte dalla società partecipante non sono meritevoli di accoglimento e quindi non si ritengono utili ai fini del superamento dei motivi di avvio del procedimento di esclusione di cui alla nota prot.n. 7362/2024 del 19/06/2024 che si richiama quale parte integrante della presente;

Visto che ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di legalità, sottoscritto con la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, richiamato quale parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara, firmato e sottoscritto per accettazione dalla partecipante SOGERT s.p.a, il Comune di Crispano si è impegnato ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

Visti i seguenti articoli del codice degli appalti D.lgs 36/2023:

1. art. 95 comma 1 lett.e:

“La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accertati:

.....

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”;

2. art. 98 comma 3 lett.g

“L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

.....

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94”;

3. art. 98 comma 6 lett.g

“quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale”;

Dato Atto che dal combinato disposto degli artt. 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.lgs. 36/2023 si rileva l'anticipazione della soglia di tutela dell'interesse all'imparzialità della PP.AA. a fronte di condotte corruttive dell'operatore economico già dalla fase del rinvio a giudizio dello stesso per taluno dei reati contro la PP.AA e pertanto si rinviene la medesima *ratio* della *causa escludendi* del richiamato articolo 6 del protocollo di legalità;

Ritenuto che in ragione di quanto sopra esaminato risulta nella fattispecie oggetto di contestazione:

1. la sussistenza e l'invocabilità della *ratio* ispiratrice della fattispecie escludente disciplinata dall'articolo 6 del protocollo di legalità, quale parte integrante e sostanziale degli atti di gara;

2. la presenza delle condizioni per l'esclusione dell'operatore economico di cui all'articolo 98 comma 2 del D.lgs. 36/2023: “L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95 comma lett. a) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6”;

Tutto ciò Premesso e Considerato

DETERMINA

1.di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di rigettare, come rigetta le osservazioni prodotte dalla Società So.ge.r.t. s.p.a., con sede legale in Grumo Nevano (NA) – 80028 – Piazza D. Cirillo, 5 – P.IVA IT01430581213, in data 27.06.2024 ed acquisite al p.g. dell'Ente con prot.n. 7754/2024 del 27.06.2024 e della documentazione prodotta in quanto non meritevoli di accoglimento per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

3.di dare atto della sussistenza e dell'invocabilità della *ratio* ispiratrice della fattispecie escludente disciplinata dall'articolo 6 del protocollo di legalità quale parte integrante e sostanziale degli atti di gara accettati dall'offerente SOGERT s.p.a. che di seguito si riporta “.....dell'impegno in capo alla Stazione appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 e ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

4.di dare atto che sussistono le condizioni di cui all'articolo 98 comma 2 del D.lgs. 36/2023 come di seguito indicato:

- elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- adeguati mezzi di prova;

e, per l'effetto:

5.di concludere il Procedimento avviato con nota recante prot.n. 7362/2024 del 19/06/2024;

6.di disporre l'esclusione della SOGERT s.p.a. dalla gara di “*Gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi comunali IMU – TARI – TASI – TOSAP – ICPA – ICP e patrimoniali del CUP; riscossione coattiva del canone del servizio idrico integrato; riscossione ordinaria e coattiva di recupero delle restanti entrate patrimoniali e delle altre entrate comunali comprese quelle relative al sistema sanzionatorio del Codice della Strada, sistema sanzionatorio pecuniario da sentenza, sistema sanzionatorio in materia di commercio ed edilizia pubblica e privata*”. CIG : A023D6923D;

7.di trasmettere la presente determinazione alla CUC di Frattamaggiore per gli adempimenti di competenza;

8.di notificare la presente a mezzo PEC alla SOGERT s.p.a.;

9.di dare atto che non essendoci ulteriori partecipanti l'esclusione della SOGERT, quale unico partecipante alla gara in argomento, comporta la necessità, trattandosi di servizio non suscettibile di interruzione, di procedere immediatamente a bandire una nuova procedura ad evidenza pubblica;

10.di trasmettere la presente al Sindaco e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. di Napoli, ai sensi della legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**Il Responsabile del II Settore
Dott. Mariano CAPONE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

II SETTORE

Reg. Settore n. 70/10-07-2024

Reg. Generale n. 392/10-07-2024

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 10-07-2024

Oggetto: Procedura Aperta, ex art. 71 D.lgs 36/2023 per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione ordinaria, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie, patrimoniali e non patrimoniali del Comune di Crispiano. Provvedimento di esclusione. CIG - A023D6923D

PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on -line dell'Ente dal 10-07-2024

**Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Mariano CAPONE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa